

**Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
Delegazione Distrettuale di Tolmezzo**

**Stagione Sportiva 2010/2011**

**COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 24 SETTEMBRE 2010**

**1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

**1.1. Comunicato Ufficiale N. 82/A della F.I.G.C.**

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 82/A della F.I.G.C. inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale e alla Corte di Giustizia Federale per i procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui all'art. 10, commi 3,6,7 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 82/A**

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE E ALLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI GLI ILLECITI E LE VIOLAZIONI DI CUI ALL' ART. 10, COMMI 3,6,7 E 10 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Presidente Federale

Ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui all'art. 10, commi 3, 6, 7 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva;

visto l'art. 33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti sopra richiamati, le seguenti modalità procedurali e le seguenti abbreviazioni di termini:

1) Per i procedimenti di prima istanza presso la Commissione Disciplinare Nazionale i termini vengono così determinati:

il termine di 5 giorni previsto dall'art. 30 comma 8 e dall'art. 41 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 3 giorni;

il termine di 10 giorni previsto dall'art. 30 comma 9 e dall'art. 41 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 5 giorni.

2) Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte di Giustizia Federale avranno validità i seguenti termini e modalità procedurali:

a) le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali;

b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta (accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli atti ufficiali;

c) nel caso in cui venga fatta richiesta di copia degli atti:

- la Segreteria della Corte di Giustizia Federale provvederà a porre gli stessi a disposizione degli interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della Corte stessa nel giorno da quest'ultima fissato;
- le parti appellanti, nell'impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia degli atti, dovranno darne contestuale comunicazione telegrafica alle controparti, allegando alla richiesta che andranno a depositare presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale le relative ricevute;
- le controparti, ove intendano anch'esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, provvedere al ritiro presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale;
- le parti appellanti, entro il secondo giorno successivo al ritiro della copia degli atti, dovranno depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere depositate anche per conoscenza delle controparti;
- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte di Giustizia Federale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione; entro il termine di un giorno dal ritiro della copia dei motivi potranno provvedere al deposito di proprie controdeduzioni;
- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza della parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale.

d) nel caso in cui non venga fatta richiesta degli atti:

- copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche per conoscenza delle controparti;
- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte di Giustizia Federale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione;
- entro il termine di un giorno dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le controparti potranno depositare proprie controdeduzioni;
- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale.

## **PUBBLICATO IN ROMA IL 16 SETTEMBRE 2010**

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete

### **1.2. Comunicato Ufficiale N. 83/A della F.I.G.C.**

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 83/A della F.I.G.C. inerente termini e modalità della deroga dell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., nella stagione sportiva 2010/2011.

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 83/A**

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2010/2011

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2010/2011, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

### Società Professionistiche

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di I Divisione potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di II Divisione potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 4 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente. Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

### Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

### **PUBBLICATO IN ROMA IL 16 SETTEMBRE 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## **2. CAMPIONATO CARNICO 2009/2010**

### **2.1) Risultati**

#### **Gare del 18-19 settembre 2010 - 9ª Ritorno**

<b>2ª Categoria</b>		
BORDANO	- ARTA TERME	1 - 4

**2.2) Decisioni del Giudice Sportivo**

Il Giudice Sportivo Territoriale avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 24 settembre 2010, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

**2^ Categoria****Errata Corrige**

A seguito segnalazione scritta delle singole Società interessate, visto i relativi supplementi di referto da parte dei rispettivi direttori di gara si pubblicano le seguenti modifiche:

**Viene revocata la squalifica al giocatore FRANCO Nigel (Enal Cercivento) in quanto lo stesso non è stato espulso**, mentre **viene squalificato per una giornata effettiva di gara il giocatore MATTIA Erick (Enal Cercivento) a seguito espulsione per doppia ammonizione.**

**Viene revocata la squalifica a seguito 4^ ammonizione al giocatore BEARZI Alessandro (Edera) in quanto lo stesso non è stato ammonito**, mentre l'ammonizione va addebitata al giocatore LARESE Roberto (Edera).

**A CARICO DI CALCIATORI****ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per una giornata effettiva di gara**

PICCO Massimo (Bordano).

**NON ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per una giornata effettiva di gara****a seguito 4^ ammonizione**

ROSSI Daniele e PICCO Alessandro (Bordano).

.....

**GIOCATORI AMMONITI CON DIFFIDA - 3^ INFRAZIONE**

LARESE Roberto (Edera).

**2.3) Spostamenti Gare - Orari - Campi**

Data	Gara	Orario	Campo di Gioco
05.10.2010	MALBORGHETTO - LAUCO	20.30	Comunale Malborghetto

**3. TORNEO JUNIORES "GIOVANNI BARBURINI"****3.1) Risultato Gara di Finale**

23.09.2010	OVARESE - MOBILIERI	5 - 4 d.c.r.
------------	---------------------	--------------

Alla società A.S.D. OVARESE vanno i complimenti della Delegazione per l'ambito risultato conseguito, unitamente ai complimenti che vengono rivolti all'A.S.D. MOBILIERI, valida antagonista.

Un sentito ringraziamento alla società A.S.D. Cavazzo ed alla famiglia Barburini per la squisita ospitalità. Alla società A.S.D. Cavazzo un plauso per la buona funzionalità dell'impianto.

**3.2) Decisioni del Giudice Sportivo**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 24 settembre 2010, non ha adottato alcun provvedimento disciplinare.

**ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO****1. CENSIMENTO ATTIVITA' DI BASE**

Le sottoindicate società sono invitate a far pervenire con cortese sollecitudine il modulo relativo al censimento dell'attività di base:

Calcio Sappada, Ovarese, Stella Azzurra, Val Resia, Villa.

## **2. CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2010/2011**

### **2.1) Risultati Gare**

<b>Gara del 22 settembre - 2^ Andata</b>		
CAVAZZO	- MOBILIERI	2 - 3

### **2.2) Decisioni del Giudice Sportivo**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 24 settembre 2010, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

#### **A CARICO DI CALCIATORI**

#### **ESPULSI DAL CAMPO**

#### **Squalifica per una giornata effettiva di gara**

MARSILIO Luca (Mobilieri).

## **3. TORNEO PULCINI 2010/2011**

### **3.1) Verifica Gara**

**Sabato** 28 agosto 2010 il Collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico regionale Stefano Florit ha svolto a Sutrio la seguente verifica gara: **Mobilieri Sutrio sq. B - Edera Enemonzo.**

### **3.2) Gare Disputate**

Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare:

#### **Gare del 04 settembre 2010**

<b>GIRONE "A" - 4^ Giornata</b>		
CALCIO SAPPADA	- ARTA TERME	Disp.

#### **Gare del 18 settembre 2010**

<b>GIRONE "A" - 6^ Giornata</b>		
SAPPADA	- VELOX P.	Disp.
MOBILIERI "A"	- ARTA TERME	Disp.
OVARESE	- EDERA	r.n.p.

#### **Gare dell' 18 settembre 2010**

<b>GIRONE "B" - 5^ Andata</b>		
CAVAZZO	- VERZEGNIS	23.09
NUOVA TARVISIO	- FOLGORE (22.09)	Disp.
STELLA AZZURRA	- VAL RESIA (23.09)	Disp.

### **3.3) Decisioni del Giudice Sportivo**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 24 settembre 2010, non ha adottato alcun provvedimento disciplinare.

#### **Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 24 settembre 2010.**

Il Segretario  
- Flavia Danelutti -

Il Delegato Distrettuale  
- Emidio Zanier -